



Associazione Veronese di Documentazione, Studio e Ricerca Biblioteca e Archivio Storico – IVRES

Allegato 1

STATUTO

Testo approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 6 novembre 2008

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "Associazione Veronese di documentazione, studio e ricerca – Biblioteca e Archivio Storico – IVRES" con sede in Verona, via Luigi Settembrini n. 6.
2. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi periferiche e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. L'associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni, con finalità analoghe, operanti in Italia e all'estero.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Associazione è apertistica e senza fini di lucro, persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale, promuove iniziative di interesse storico e artistico e nel campo della ricerca scientifica.
2. Le finalità che l'Associazione si propone sono: la ricerca, lo studio, l'approfondimento delle questioni sociali ed economiche, sollecitando le testimonianze e la memoria di donne e uomini; la conservazione, gestione e catalogazione degli archivi e di altra documentazione relativa alla storia del movimento sindacale; la costituzione e gestione di una biblioteca specializzata sul movimento dei lavoratori.
3. L'Associazione promuove forme di cittadinanza attiva, di incontro generazionale anche attraverso la piena e totale fruibilità gratuita del patrimonio librario e documentale conservato.
4. L'Associazione adotta tutte le prescrizioni previste all'art. 10, comma 1, lettere b), c), d), e), h), del D.Lgs. n.460/1997, qui sotto descritte:
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) divieto di svolgere attività diverse di quelle menzionate alla lettera a) dell'art.10 D.Lgs. n.460/1997;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente ad essa connesse;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

Art. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Gli associati possono essere ordinari, sostenitori.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.
5. I soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, Tenuto in forma libera, anche elettronica

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci compongono elettorato attivo e passivo.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, su mandato e nei limiti stabiliti dall'assemblea..
4. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
5. I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali



Associazione Veronese di Documentazione, Studio e Ricerca Biblioteca e Archivio Storico – IVRES

Art. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono elettivi. Essi sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente
- e) il Presidente Onorario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci

1. È convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:

- a) approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- b) fissare l'importo della quota sociale annuale;
- c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno;
- e) deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- f) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo;
- g) deliberare su quanto demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 9 (Validità della assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega scritta.
2. Sono ammesse non più di due deleghe per ciascun socio.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 (Verbalizzazione)



Associazione Veronese di Documentazione, Studio e Ricerca Biblioteca e Archivio Storico – IVRES

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente o da suo delegato.
2. Ogni socio dell'associazione ha diritto di consultare il verbale.

Art. 11 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da 5 consiglieri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Può nominare un Direttore con compiti di coordinamento delle attività dell'associazione, definite dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 12 (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, resta in carica quattro anni, può essere rieletto. Presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13 (Presidente Onorario)

1. Il Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell'affermazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Art. 14 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri.
2. Controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale esposta all'assemblea dei soci in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 15 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) fondo comune iniziale
- b) beni, immobili e mobili;
- c) contributi e quote associative;
- d) donazioni e lasciti;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000, artt. 4 e 5.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 16 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.



Associazione Veronese di Documentazione, Studio e Ricerca Biblioteca e Archivio Storico – IVRES

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 18

(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE

(Gabriella Poli)

IL VICEPRESIDENTE

(Luigi Santoni)

Per autentica: IL SEGRETARIO: _____ (Maria Fabbri)